



UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI

LEGA MOTOCICLISMO - Comitato Regionale Veneto

35138 PADOVA – c/o Stadio Euganeo Viale N. Rocco, 60

Tel. 049.618058 – 328.105533 - Fax 049.8641756

WebSite: www.legamotociclismo.it E-mail: francescomeneghini@inwind.it



REGOLAMENTO DISCIPLINARE

ART.1 - DOVERI ED OBBLIGHI

Tutti gli affiliati e i licenziati sono tenuti all'osservanza dello statuto e dei regolamenti U.I.S.P. nonché delle deliberazioni, dei provvedimenti e delle varie decisioni adottate dagli organi della U.I.S.P. Lega Motociclismo Veneto.

Gli affiliati e i licenziati devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della sportività in ogni situazione inerente alla pratica sportiva, alla gestione e alla organizzazione dello sport e in ogni occasione morale, agonistica e sociale, con l'imperativo assoluto dell'astensione da ogni forma di violenza sia fisica che verbale, da ogni illecito sportivo, dalla commercializzazione, dalla corruzione e dall'uso di qualsiasi sostanza dopante o stupefacente.

I piloti, i loro accompagnatori e i componenti dell'organizzazione sono tenuti ad un comportamento corretto e rispettoso dei propri ruoli. La pratica sportiva prevede il confronto atletico con gli altri soggetti, i quali sono rivali e antagonisti sul campo di gara, ma condividendone la stessa passione hanno pari dignità.

L'affiliato o il licenziato che in qualsiasi modo dovesse contravvenire a quanto di cui sopra, ledendo con parole, scritti o altre azioni, il buon nome o l'onorabilità sportiva o il prestigio della UISP Lega Motociclismo Veneto incorrerà nei provvedimenti previsti dal presente regolamento.

ART.2 - RESPONSABILITA' DIRETTA

La non conoscenza o l'errata interpretazione del regolamento o dello statuto, nonché di tutte le altre norme eventualmente emanate dalla UISP Lega Moto Veneto non possono essere invocate a nessun effetto.

Ogni licenziato risponde delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa. Gli affiliati rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta, così come ogni licenziato o affiliato risponde per l'operato di chi lo assiste o lo accompagna.

Gli affiliati e i licenziati sono tenuti a collaborare con l'organo disciplinare, assolvendo le richieste che da questo pervengono.

ART.3 - INFRAZIONI DISCIPLINARI

L'entità e la tipologia delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dall'organo disciplinare giudicante nei limiti fissati dal presente regolamento.

ART.4 - OFFESE ALLA IMMAGINE PUBBLICA, ALLA DIGNITA'E AL DECORO DELLA LEGA MOTO UISP

Il licenziato che pubblicamente, con parole, scritti o azioni leda gravemente l'immagine, il decoro, la dignità e il prestigio della LEGA MOTOCICLISMO UISP VENETO e dei suoi organi è punito con la sospensione da tre mesi ad un anno, nei casi più gravi o di reiterazione è prevista anche la radiazione.

ART.5 - FRODE SPORTIVA

Commette frode sportiva chiunque con artifici o raggiri induca in errore gli organi di controllo e procuri per se o per altri ingiusti vantaggi a scapito di altri. Costituisce inoltre frode sportiva eludere le norme per la partecipazione agonistica UISP mediante false dichiarazioni, false certificazioni o falsi documenti. La frode sportiva è punibile con la sospensione da tre mesi fino alla radiazione ed eventualmente con l'esclusione dal campionato in corso e successivi e con la perdita degli eventuali premi o titoli conquistati con la frode.

ART.6 - ILLECITO SPORTIVO

Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara con lo scopo di assicurare per se o per altri vantaggi di classifica. L'illecito sportivo è punito con la sospensione minima di sei mesi financo alla radiazione, se nell'illecito sportivo è provata la partecipazione dell'affiliato (Moto Club) questi è punito con l'esclusione dal campionato in corso ed eventualmente dai prossimi fino a 4 anni.

ART.7 - DOPING

Il doping costituisce illecito sportivo essendo contrario ai principi di correttezza e lealtà nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport ed alla funzione di quest'ultimo di valorizzare le genuine potenzialità fisiche e le qualità morali degli atleti. La definizione di doping è contenuta nel regolamento generale dello sport del C.O.N.I. La sanzione per quegli atleti eventualmente trovati in uso di sostanze dopanti e confermati

anche dopo le controanalisi non può che essere la radiazione immediata, dopo l'esito della prima analisi, e in attesa della controanalisi l'atleta verrà sospeso.

ART. 8 - MANIFESTAZIONI NON AUTORIZZATE O FUORI DALL'ORDINARIO

Le manifestazioni fuori dall'ordinario o atipiche, devono essere autorizzate preventivamente e gli impianti su cui si svolgono devono essere stati omologati anche per un solo giorno. Agli organizzatori abusivi di tali manifestazioni possono essere erogate sanzioni di sospensione dell'attività.

ART.9 - RIFIUTO D'ASSOGGETTAMENTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'affiliato o il licenziato che non si assoggettano ai provvedimenti disciplinari esecutivi sono puniti, salvo effetti diversi, con sospensione da tre mesi ad un anno.

ART. 10 - VIOLAZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO

Il licenziato che si faccia rilasciare la licenza o la tessera da più di un motoclub è punito con la sanzione dalla sospensione da tre mesi ad un anno. Ai fini sportivi resta valido comunque il rapporto più anteriore nel tempo purché perfezionato ed in regola.

ART. 11 - FATTI ED INGERENZE SULLA REGOLARITA' DELLE COMPETIZIONI

L'affiliato o il licenziato che con il proprio comportamento abbiano condizionato o addirittura impedito il buon esito della competizione sono puniti con la perdita del risultato acquisito dai propri licenziati se affiliato, se licenziato con la sospensione da tre mesi fino alla radiazione se il fatto è particolarmente grave per come è avvenuto.

ART. 12 - INTEMPERANZE DEI SOSTENITORI

L'affiliato (motoclub) ritenuto responsabile anche oggettivamente di manifestazioni di intemperanza da parte dei propri sostenitori è punito con la squalifica del proprio campo di gara da due mesi fino ad un anno. Diversamente qualora le manifestazioni d'intemperanza siano da imputarsi ai sostenitori di un singolo licenziato o affiliato, costui per effetto del disposto dell'articolo 2 di questo regolamento sarà soggetto ad ammonizione, richiamo o squalifica anche fino ad un anno.

ART. 13 - AGRESSIONE AD UN COMMISSARIO DI GARA O AD ALTRO PILOTA O ACCOMPAGNATORE

Chi aggredisce o tenta di aggredire un Commissario di gara, un altro pilota o un accompagnatore/segnalatore autorizzato, è punito con la squalifica da un minimo di sei mesi fino alla radiazione.

ART.14 - SANZIONI

TIPOLOGIA DELLE SANZIONI:

Secondo il presente regolamento dal Commissario Disciplinare sono applicabili le seguenti sanzioni :

- a) ammonizione
- b) ammonizione con diffida
- c) esclusione dalla gara
- d) espulsione dalla manifestazione
- e) squalifica del licenziato
- f) ritiro della licenza e/o della tessera
- g) perdita o revoca del titolo o del risultato conseguito
- h) squalifica dell'impianto
- i) sospensione a termine di qualsiasi attività
- j) radiazione.
- k) Interdizione da incarichi funzionali per la Lega Motociclismo

ART. 15 - AMMONIZIONE

L'Ammonizione consiste nel rimprovero rivolto a mezzo comunicato ufficiale con espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni.

ART. 16 - AMMONIZIONE CON DIFFIDA

L'ammonizione con diffida consiste in una formale dichiarazione di grave biasimo con l'espresso invito a d astenersi, per l'avvenire dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.

ART. 17 - ESCLUSIONE DALLA GARA

L'esclusione dalla gara comporta la perdita del risultato conseguito.

ART. 18 - ESPULSIONE DALLA MANIFESTAZIONE

L'espulsione dalla manifestazione comporta l'esclusione dalle prove e dalla gara della manifestazione.

ART. 19 - SQUALIFICA DEL LICENZIATO

La squalifica consiste nella sospensione dall'attività agonistica per un tempo determinato e comporta il divieto di iscriversi a qualsiasi manifestazione per tutta la durata della sanzione.

ART. 20 - RITIRO DELLA LICENZA

La sanzione consiste nell'inibizione, temporanea o definitiva, allo svolgimento dell'attività agonistica o organizzativa e comporta il ritiro della licenza.

ART. 21 - NON ASSEGNAZIONE O REVOCA DI UN TITOLO O DI UN RISULTATO.

La sanzione consiste nel non assegnare o revocare un titolo o una vittoria conquistati sul campo da parte di un conduttore o di una squadra.

ART. 22 - SQUALIFICA DI UN IMPIANTO

La sanzione consiste nella perdita della possibilità di organizzare manifestazioni nel circuito UISP per un determinato periodo di tempo.

ART. 23 - SOSPENSIONE A TERMINE DA QUALSIASI ATTIVITA'

La sospensione da qualsiasi attività comporta l'inibizione per l'affiliato (motoclub) ad organizzare e a partecipare a qualsiasi manifestazione in ambito UISP per un periodo definito.

ART. 24 - RADIAZIONE

La radiazione consiste nella cancellazione dall'affiliato o del licenziato dagli elenchi ufficiali della LEGA MOTOCICLISMO UISP Veneto. L'affiliato o il licenziato oggetto di radiazione vengono segnalati anche alle altre federazioni sportive.

ART. 25 - INTERDIZIONE DA CARICHE

La sanzione consiste nell'interdizione dal ricoprire cariche funzionali per la LEGA MOTOCICLISMO UISP VENETO Per un tempo determinato fino a mesi 12.

ART. 26 – TIPOLOGIA INFRAZIONI IN GARA

I piloti, i loro accompagnatori e i componenti dell'organizzazione sono tenuti ad un comportamento corretto e rispettoso dei propri ruoli. La pratica sportiva prevede il confronto atletico con gli altri soggetti, i quali sono rivali e antagonisti sul campo di gara, ma condividendone la stessa passione hanno pari dignità.

Infrazioni dei piloti nei confronti dell'avversario.

Offese verbali e gestuali pur con provocazione: da ammonizione fino a mesi 6 di squalifica

Spintoni, strattoni, diverbi accesi in abbigliamento gara: da ammonizione fino a 1 anno di squalifica

Passaggio alle vie di fatto, con violenza fisica: squalifica da 6 mesi a 2 anni

Condotta di guida volutamente tesa a recare danno all'avversario: da ammonizione fino a 1 anno di squalifica

Infrazioni dei piloti nei confronti dei commissari di percorso e dell'organizzazione Uisp in genere.

Offese verbali e gestuali pur con provocazione: esclusione dalla gara fino a 1 anno di squalifica

Spintoni, strattoni, diverbi accesi: esclusione dalla gara fino a 1 anno di qualifica

Passaggio alle vie di fatto, con violenza fisica: squalifica da 6 mesi fino a radiazione

Infrazioni dei commissari di percorso e dell'organizzazione Uisp in genere nei confronti dei piloti.

Offese verbali e gestuali pur con provocazione: da 6 mesi fino a 1 anno di sospensione del ruolo nell'organizzazione, ritiro del cartellino tecnico se direttore di gara o squalifica impianto se gestore.

Spintoni, strattoni, diverbi accesi: da 1 anno fino a 2 anni di sospensione del ruolo nell'organizzazione, ritiro del cartellino tecnico se direttore di gara o squalifica impianto se gestore.

Passaggio alle vie di fatto, con violenza fisica: da 1 anno di sospensione del ruolo nell'organizzazione, ritiro del cartellino tecnico se direttore di gara o squalifica impianto se gestore.

Recidiva

Si procederà alla radiazione dalla Lega qualora:

- siano state comminate tre squalifiche di qualsiasi entità
- la seconda squalifica sommata alla prima faccia superare i 18 mesi complessivi
- l'infrazione commessa è di estrema gravità

ART. 27 – RICORSI E TUTELE DEI SANZIONATI

Le Commissioni di Disciplina Regionali funzionano come organismi autonomi; i singoli soci o club possono ricorrere contro le decisioni e i provvedimenti presi dalla Commissione Regionale rivolgendosi direttamente alla Commissione Nazionale che, in questo caso, funziona come Commissione di Appello.

ART. 28 – RICORSO ALLA GIUSTIZIA ORDINARIA (Clausola compromissoria)

Perdono la qualifica di socio quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro l'Uisp, il Coni e ogni altro organismo riconosciuto dal Coni stesso.

ART. 29 – CASISTICHE DIVERSE

Per quanto non riportato nel presente Regolamento Disciplinare vigono le norme dello Statuto Nazionale Uisp 2008 approvato dalla II^a sessione del XV Congresso Nazionale e del Regolamento Nazionale Uisp approvato dal Consiglio Nazionale il 14 - 15 giugno 2008.